

STATUTO

VIS SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERTENIA NU VIA PERDA E LIANA
3

Numero REA: NU - 109049

Codice fiscale: 01533740914

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALL. "A"
REP. 3889
RACC. 3188

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, con sede nel Comune di Tertenia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, la Società Cooperativa denominata **"VIS SOCIETÀ COOPERATIVA"**.

Il trasferimento della sede sociale nel medesimo comune è deliberato dall'Organo Amministrativo. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

Articolo 2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

Modello Societario

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Prevalenza

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'amministrazione documenta tale

condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1 comma, punto B9).

Scopo Mutualistico

Si propone di ottenere per i soci - lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In ragione dello scambio mutualistico, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche a favore di non soci avvalendosi pure delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano.

Per ciò stesso la cooperativa, su proposta dell'organo amministrativo, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4

Oggetto Sociale

La cooperativa, senza finalità speculative, si prefigge i seguenti scopi e si propone di svolgere le seguenti attività:

- gestione di strutture con carattere residenziale e turistico ricettivo e finalizzate all'accoglienza temporanea in strutture ubicate nel territorio mediante il razionale utilizzo di unità immobiliari a qualsivoglia titolo nella disponibilità dei soci per lo sviluppo dell'offerta turistica del territorio nuorese e limitrofo;
- l'erogazione di servizi ricettivi extra alberghieri quali l'attività di bed and breakfast, affittacamere, case vacanza e ogni altra attività affine diretta alla ricezione di turisti sul territorio;
- realizzazione di pacchetti turistici che comprendano servizi

di ristorazione, alloggio, trasporto, escursionismo e commercializzazione dei pacchetti turistici stessi ivi comprese le iniziative promozionali e pubblicitarie anche attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative di marketing turistico;

- Gestione ed organizzazione di eventi volti al miglioramento della qualità della vita ed iniziative legate al tempo libero, la cultura ed il turismo sociale nonché la promozione di mostre, fiere e manifestazioni legate al territorio ed ai prodotti eno-gastronomici locali e finalizzate alla valorizzazione del territorio nelle sue componenti sociali, culturali, tradizionali, turistiche ed economiche anche in collaborazione con altre cooperative operanti sul territorio, enti pubblici e privati;

- ideazione e gestione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di ideare un ponte fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia, musei ed istituzioni culturali) e le attività della cooperativa, attivando proficue sinergie;

- promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione e consulenza;

- gestione e promozione di attività sportive ed eventi pubblici;

- gestione e coordinazione di eventi caratterizzati dalla presenza di più associazioni o cooperative che operano all'interno di uno stand o uno spazio ben definito, legato ad eventi di arte, cultura, sport e natura, collegate al territorio Sardo;

- la commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative di cooperative esterne ubicate fundamentalmente nel territorio della Sardegna;

- la gestione e la realizzazione di attività inerenti produzione, lavorazione, promozione e vendita, in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi dei prodotti locali;

- La gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata;

- la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;

- la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici;

- la locazione di mezzi di locomozione ecosostenibili, con particolare attenzione alle biciclette che possano essere utilizzate per gite turistiche dedicate agli appassionati del settore a due ruote;

- la promozione di eventi di terze parti, anche mediante l'appoggio ai servizi offerti dalle amministrazioni locali e

dalle pro-loco; lo studio e la realizzazione di marchi e loghi di imprese artigiane o commerciali;

- l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo ecologico - ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case-vacanze, gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte le attività volte alla rivalutazione del territorio locale, regionale e più in generale nazionale;

- acquisire, alienare e gestire infrastrutture quali musei e/o esposizioni in genere;

- Eseguire scavi archeologici e manutenzioni dei siti ad interesse archeologico;

- Acquistare, alienare, appaltare, affittare, gestire, costruire e ristrutturare alberghi, campeggi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, discoteche, Case Cantoniere, stabilimenti balneari, punti spiaggia, aree servizio Camper, ristoranti, trattorie, bar, tabaccherie, supermercati e negozi di alimentari in genere, e prodotti locali e di artigianato;

- somministrazione di pasti e bevande alcoliche, analcoliche e superalcoliche, la vendita diretta di produzioni alimentari, agricole, artigianali, industriali, editoriali, ludiche, articoli turistici, sportivi, di abbigliamento, da regalo e di uso comune;

- creazione, realizzazione e gestione di giardini, spazi verdi, salvaguardia e tutela macchia costiera e dell'entroterra, zone ad interesse naturale, ambientale, archeologico, culturale;

- la realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di aree private, strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private;

- La realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private;

- servizio di consegna e distribuzione di materiale pubblicitario di terze parti legato ad interventi eco-sostenibili, manifestazioni volte a sensibilizzare le persone nei confronti della natura, altro materiale pubblicitario legato a sagre ed eventi del territorio ed alla sua promozione in generale;

- promozione anche mediante vendita diretta di materiale artigianale prodotto da piccole imprese o ditte individuali del territorio Sardo, compreso il materiale realizzato da hobbisti che sia legato a tradizioni della Sardegna ed a metodologie di lavoro antiche;

- consulenze per processi gestionali, tecnici commerciali ed organizzativi, in particolare la fornitura di servizi di marketing e formazione professionale relativamente all'attività di informatica;

- progettazione, creazione e gestione di reti di vendita dei suddetti prodotti e servizi, sia tramite agente che rivendito-

ri, anche con la creazione di una rete di franchising;

- produzione di DVD e materiale audio - video ad alto contenuto culturale e sociale (storia e letteratura sarda, teatro, musica, eventi locali di richiamo) compresa la costruzione di cortometraggi e documentari, la documentazione di eventi particolarmente interessanti, da divulgare e diffondere attraverso la produzione di supporti informatici o come collaborazione alle televisioni pubbliche e private, la creazione e diffusione di materiale informatico promozionale, su commissione di enti e istituzioni pubbliche e/o private, quali descrizione e localizzazione di monumenti, realtà comunali, circuiti turistici e culturali, percorsi naturalistici da descrivere in video, la costruzione e gestione di siti web, per conto di enti pubblici e privati, la fornitura e gestione di services audio/video per manifestazioni pubbliche e/o private;
- Organizzare e gestire corsi e progetti didattici per le scuole, enti pubblici e privati destinati alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro di giovani;
- promuovere attività di studio e di ricerca;
- costituire comitati e gruppi di studio e ricerca;
- istituire borse di studio;
- organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, seminari, ecc.;
- partecipazioni a fiere, esposizioni e manifestazioni varie, atte alla promozione dei prodotti e servizi commercializzati;
- gestione di attività ed eventi sportivi, culturali e folkloristici nonché di impianti sportivi e culturali;
- l'intermediazione e promozione commerciale per i propri clienti, rivendita di prodotti - attrezzature - abbigliamento e/o servizi;
- commercio al dettaglio di prodotti - attrezzature - abbigliamento e/o servizi in forma stabile, temporanea, ambulante anche tramite commercio elettronico, ecc.;
- organizzare e gestire servizi di accoglienza e trasporto per migranti, richiedenti asilo ed immigrati di ritorno.

In relazione agli scopi suddetti, la cooperativa si propone di partecipare sia ai pubblici appalti che a quelli privati e di sottoscrivere apposite convenzioni con la seguente committenza, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Amministrazioni Comunali, singole e associate;
- Amministrazioni Provinciali e Regionali;
- Aziende Autonome delle Foreste Demaniali;
- Consorzi Industriali, Comunità Montane e qualsivoglia altri consorzi ed Enti Pubblici e/o Privati;
- Scuole di ogni ordine e grado;
- Strutture ecclesiastiche;
- Reti di impresa;
- Aziende Sanitarie Locali, Regionali e Nazionali;
- Gruppi di Azione Locale e/o Costiera;
- Enti e Organizzazioni attive in ambito nazionale, europeo e

mondiale;

- Organizzazioni non lucrative e/o di utilità sociale;
- Privati.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque anche indirettamente attinenti allo stesso. Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Con deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative, consorzi e qualsivoglia altro ente giuridico per rendere più efficace la propria azione.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà richiedere o utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e i contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali e da qualunque altra istituzione pubblica o privata.

La Cooperativa potrà gestire in forma diretta o indiretta corsi di formazione e qualificazione professionale ai sensi delle leggi comunitarie, nazionali e regionali.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico-organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma anche per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti e società di cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e svi-

luppate il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 L. 31/01/1992 n. 59.

La Cooperativa potrà infine stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Possono essere ammessi come soci-lavoratori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Nei casi consentiti dalla legge possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano

un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Articolo 6

Domanda di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e residenza;
2. l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
4. i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;
5. per le imprese costituite in forma societaria dovrà inoltre essere allegato:
 - copia dello Statuto e del Regolamento interno vigente;
 - copia della delibera con cui la Società approva di aderire alla Cooperativa;
 - copia della delibera di designazione della persona che rappresenta a tutti gli effetti la Società nella Cooperativa.

I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità degli aspiranti soci, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione anche di quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'organo amministrativo per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla

all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'organo amministrativo dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest' ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Obblighi dei Soci

I soci sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta, al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio su proposta degli amministratori, l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art. 8.

Articolo 8

Regolamento ex legge 142/2001

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall' Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approva-

zione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Articolo 9

Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

1. alla loro formazione professionale;
2. al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori, la durata del periodo di formazione o di inserimento di un socio speciale non può comunque superare il limite di 2 (due) anni. Nel caso di cui al punto 1 del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui al punto 2 del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del rimborso nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile. I Soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-

tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli art. 13 e 14.

Articolo 10

Diritti dei Soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 11

Perdita della Qualità di Socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte.

Articolo 12

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dall'art. 33. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- 3) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- 4) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- 5) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- 6) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- 7) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- 8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 dello statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- 11) che non sia più in condizioni di svolgere l'attività lavorativa dedotta da contratto sociale;
- 12) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- 13) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- 14) per l'interdizione, l'inabilitazione dello stesso o per la sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

Nei casi indicati dai numeri 4 e 5, il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbi-

trali di cui all'articolo 33.

Articolo 14

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 7.

Articolo 15

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Articolo 16

Diritti Conseguenti al Recesso o all'Esclusione

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari del socio defunto saranno devoluti alla riserva legale. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO

Articolo 17

Strumenti Finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa

assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 18

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

Articolo 19

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero);
 - 2) dagli strumenti privi di amministrazione di cui al precedente art.17;
- b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci reclusi od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve,

salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 20

Caratteristiche delle Quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti richiesti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 33.

Le quote o azioni dei soci cooperatori e le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione per i soci cooperatori;
- b) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione per i soci sovventori;
- c) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.

Articolo 21

Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale va dal giorno 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo.

vo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive;
- d) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all'art. 17;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) ed e) dell'art. 19.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 18, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 22

Sistema di Amministrazione e organi Sociali

La Cooperativa sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente gli organi sociali sono:

- 1. Consiglio di Amministrazione da 3 a 7 membri;
- 2. Assemblea dei soci.

Articolo 23

Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo per:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale, ove nominato;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei Sindaci;
- d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142;
- e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei

soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

g) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

Articolo 24

Convocazione dell'Assemblea

L'organo amministrativo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno il luogo la data l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata o raccomandata a mano o comunicazione via e-mail con conferma di lettura o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 25

Validità dell'Assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale, anche in altre località del territorio dello stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Articolo 26

Diritto di Voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e non siano in mora nei versamenti della quota sociale. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Le moda-

lità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante delle associazioni di categoria.

Articolo 27

Organo amministrativo

La cooperativa dovrà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri su decisione dei soci in sede di nomina. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. In ogni caso la maggioranza dei consiglieri di amministrazione dovrà essere nominata o composta dai soci fondatori, tra i quali dovranno altresì essere individuati, il Presidente ed il vice Presidente della società e l'amministratore delegato, se nominato.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni, essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 28

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si compone da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti. I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma non possono rappresentare più di un terzo del numero complessivo degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso consiglio, sono sostituiti.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente, un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio. Il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più tra gli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. La misura dei compensi e rimborsi spese del Presidente e degli altri Consiglieri sono determinati dall'assemblea. Il consiglio può nominare

un direttore e comitati tecnici, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 29

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere consegnata a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto siano di esclusiva competenza dell'Assemblea. Relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,

la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 30

Firma e Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente e ai consiglieri delegati, se nominati.

TITOLO VI

Sindaco Unico o Collegio Sindacale; Arbitrato

Articolo 31

Sindaco Unico o Collegio Sindacale

Soltanto ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. In caso di morte, di decadenza o rinuncia del sindaco unico, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo. Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, il sindaco unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, il sindaco unico sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, può avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti del sindaco unico l'accesso a informazioni riservate. Il Sindaco unico esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla

sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del sindaco unico. Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. In alternativa al sindaco unico la cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c. e della legislazione speciale in materia. Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico, è obbligatoria qualora ne faccia richiesta la maggioranza del capitale dei soci sovventori. Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. L'assemblea nomina il presidente del collegio. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Dalle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 32

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Nuoro (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio della Sardegna), con gli effetti previsti dagli artt. 38 e segg. del D. Lgs. n. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Nuoro (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio della Sardegna)

che provvederà alla nomina dell'arbitro (degli Arbitri).

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 34

Devoluzione Patrimonio Finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. C);
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

In originale firmato:

Fabrizio Piroddi

Patrizia Righi Notaio (segue sigillo)

IO SOTTOSCRITTO AVV. PATRIZIA RIGHI, NOTAIO IN NUORO, ISCRITTO NEL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SASSARI, NUORO E TEMPIO PAUSANIA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 23 COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE M.U.I..

NUORO, 25 GIUGNO 2021.

FIRMATO DIGITALMENTE: PATRIZIA RIGHI NOTAIO